

## COMMISSIONE VI

## FINANZE E TESORO

39.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 1985

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PAOLO ENRICO MORO

INDI

DEL PRESIDENTE GIORGIO RUFFOLO

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge</b> (Discussione e approvazione):		VISCO VINCENZO . . . . .	5, 6
Termini per la presentazione della dichiarazione relativa alla imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984 da parte dei contribuenti ammessi al regime forfetario e per la liquidazione e il versamento mensile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il mese di gennaio 1985 da parte degli stessi contribuenti (Approvato dal Senato) (2585) . . . . .	3	VISENTINI BRUNO, <i>Ministro delle finanze</i>	5, 6
MORO PAOLO ENRICO, <i>Presidente</i> . . . . .	3, 4, 6	<b>Disegno e proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):	
ANTONI VARESE . . . . .	6	Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto (1973);	
AULETA FRANCESCO . . . . .	4	TATARELLA ed altri: Esenzione dell'indennità di buonuscita dalla imposta sul reddito delle persone fisiche (1287);	
PATRIA RENZO, <i>Relatore</i> . . . . .	3	USELLINI ed altri: Modifica delle norme concernenti il trattamento tributario della indennità di fine rapporto (Urgenza) (1581);	
PIRO FRANCO . . . . .	3, 5	Visco ed altri: Nuove disposizioni sul trattamento fiscale dell'indennità di fine rapporto (1845);	
USELLINI MARIO . . . . .	6		

## IX LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1985

	PAG.		PAG.
TRIVA ed altri: Nuove norme sul trattamento fiscale dell'indennità di fine rapporto e dei capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione (1867);		Attuazione delle direttive CEE n. 79/279, n. 80/390 e n. 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari (1292) .	9
FERRARI MARTE ed altri: Modifica del sistema fiscale sulle indennità di fine rapporto (1875) . . . . .	7	RUFFOLO GIORGIO, <i>Presidente</i> . . . . .	9, 10, 15 16, 22, 23
RUFFOLO GIORGIO, <i>Presidente</i> . . . . .	7, 9	ANTONI VARESE . . . . .	22
VISENTINI BRUNO, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . .	7	BIANCHI DI LAVAGNA VINCENZO, <i>Relatore</i> . . . . .	14 16, 23
<b>Disegni di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):		FRACANZANI CARLO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	10, 15, 16
Identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito (847);		MINERVINI GUSTAVO . . . . .	10, 22
		MORO PAOLO ENRICO . . . . .	10, 16, 22
		PIRO FRANCO, <i>Relatore</i> . . . . .	10, 15, 16
		SARTI ARMANDO . . . . .	9, 15, 16, 22
		<b>Votazione segreta:</b>	
		RUFFOLO GIORGIO, <i>Presidente</i> . . . . .	6

**La seduta comincia alle 9.**

CARLO MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Termini per la presentazione della dichiarazione relativa alla imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984 da parte dei contribuenti ammessi al regime forfetario e per la liquidazione ed il versamento mensile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il mese di gennaio 1985 da parte degli stessi contribuenti (Approvato dal Senato) (2585).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Termini per la presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984 da parte dei contribuenti ammessi al regime forfetario e per la liquidazione ed il versamento mensile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il mese di gennaio 1985 da parte degli stessi contribuenti », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 22 febbraio 1985.

L'onorevole Patria ha facoltà di svolgere la relazione.

RENZO PATRIA, *Relatore*. Con il disegno di legge n. 2585, al nostro esame, il Governo si propone di prorogare al 31 marzo 1985 la possibilità di opzione da parte del contribuente fra il regime forfetario o quello ordinario in relazione all'IVA.

Al 31 marzo viene altresì spostato il termine per il versamento mensile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il mese di gennaio.

In sede di discussione al Senato è stato approvato un emendamento diretto a prevedere che il termine entro cui deve essere redatto e vidimato il prospetto delle attività e delle passività venga spostato dal 31 marzo al 15 aprile.

Devo dire, come annotazione, che l'onorevole Bianchi di Lavagna, in questo momento assente, ha dimostrato lungimiranza quando, durante la discussione del disegno di legge n. 2342, ha suggerito al Governo di presentare a quel provvedimento qualche emendamento, completando in tal modo le proposte parlamentari Bellocchio ed altri e Patria ed altri, tese a raggiungere i medesimi obiettivi, delle norme che oggi ci sono sottoposte quale disegno autonomo.

Molti sono i problemi tuttora aperti in ordine all'applicazione delle disposizioni relative al regime forfetario; il relatore ritiene che, stante l'urgenza di dare certezza ai contribuenti, è opportuno che intanto si proceda speditamente, rimandando poi ad altra più favorevole occasione ogni iniziativa parlamentare che tenda a migliorare alcuni aspetti, rimasti incompiuti, dell'intervento legislativo in questo settore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCESCO PIRO. Condivido la necessità di procedere in maniera rapida, così come ha sottolineato l'onorevole Patria. Sento però anche la necessità di proporre alla Commissione un ordine del giorno che impegni il Governo, tenuto conto delle difficoltà interpretative che le norme sollevano, ad una consultazione con le maggiori rappresentanze delle categorie del lavoro autonomo. In materia esistono due opzioni fondamentali; pertanto o si tornerà alla contabilità analitica o si andrà verso un sistema nel quale sarà sempre

più evidente l'importanza dei rapporti di collaborazione fra fisco e contribuenti. Il gruppo socialista è sempre stato favorevole al meccanismo di consultazione, per sviluppare da parte dell'amministrazione un ruolo nuovo. Voglio ricordarvi quello che è avvenuto, ad esempio, in una struttura a carattere privatistico, quale un giornale economico che ha portato a termine un'opera meritoria di informazione al pubblico. A mio avviso se ciò si è potuto verificare in un giornale, a maggior ragione deve essere perseguito dall'amministrazione statale che, nei limiti delle possibilità, può avere nuove e importanti funzioni. Ricordo il modello francese dei *Centres agréés* cui ci ispiriamo e che non siamo riusciti ad organizzare.

Ribadisco quindi l'intenzione di presentare un ordine del giorno che impegni il Governo per la soluzione di alcune difficoltà in materia di interpretazione delle norme.

FRANCESCO AULETA. Il gruppo comunista si dichiara favorevole ad un disegno di legge che recepisce le indicazioni già espresse in sede di esame del provvedimento n. 2342. Quanto all'emendamento del Senato, sarebbe stato più logico accogliere l'altra ipotesi di differimento di centoventi giorni. A mio avviso, infatti, la coincidenza dell'obbligo della redazione delle scritture contabili e della opzione fra sistema ordinario e forfettario entro il 31 marzo porrà numerosi problemi ai contribuenti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Do lettura dell'articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti:

#### ARTICOLO UNICO.

1. I contribuenti ammessi al regime forfettario di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge

17 febbraio 1985, n. 17, possono presentare la dichiarazione relativa all'imposta stessa per l'anno 1984 fino al 31 marzo 1985. Nella stessa dichiarazione i contribuenti che si avvalgono del suddetto regime devono tener conto dell'imposta afferente gli acquisti di beni e servizi indebitabile, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2 dello stesso decreto, se computata in detrazione nella liquidazione relativa al mese di dicembre 1984.

2. Fino al 31 marzo 1985, per i contribuenti di cui al precedente comma 1 è prorogato il termine per la liquidazione e il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il mese di gennaio 1985.

3. Nel decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, come convertito in legge dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, all'articolo 2, comma 16, ultimo periodo, alle parole: « 31 marzo », sono sostituite le seguenti: « 15 aprile ».

4. Si considerano a tutti gli effetti presentate il 20 febbraio 1985 le dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984, presentate anteriormente a tale data.

5. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli onorevoli Piro, Bianchi di Lavagna, Antoni, Auleta e Serrentino hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2585 che proroga i termini per l'opzione ai fini della scelta tra contabilità ordinaria o forfettaria;

tenuto conto di talune difficoltà interpretative ed applicative,

impegna il Governo

a consultare le rappresentanze delle organizzazioni sindacali più significative del commercio, dell'artigianato, delle libere

professioni, ai fini di una più precisa ricognizione delle questioni aperte e da risolvere.

(0/2585/1/6)

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Ringrazio per l'assenso unanime manifestato al provvedimento in discussione, riguardante una proroga resa indispensabile dalle vicende che si sono susseguite nel tempo. La situazione resterà difficile ed equivoca. Infatti il disegno di legge recante disposizioni in materia di IVA e di imposte sul reddito avrebbe dovuto essere approvato qualche mese fa. Esso però ha subito ritardi notevoli, che si ripercuoteranno sull'amministrazione e sui contribuenti.

Per quanto concerne l'ordine del giorno, desidero poi far rilevare all'onorevole Piro che le opinioni dei contribuenti vanno ascoltate, ma le decisioni spettano al Parlamento e all'amministrazione. Deve essere respinto nel modo più netto il mito secondo il quale le leggi e le direttive ministeriali vengono predisposte d'accordo con i contribuenti.

Accolgo l'ordine del giorno Piro come raccomandazione per quanto concerne la ricognizione delle questioni aperte, nei limiti di quel poco che sarà possibile fare in questo mese. Istruzioni più complete verranno in seguito, in quanto l'applicazione della legge 17 febbraio 1985, n. 17 è assai più complessa di quella contenuta nel disegno di proroga di termini all'esame di questa Commissione.

Come è stato giustamente rilevato dall'onorevole Auleta, il termine per la presentazione del prospetto delle attività e passività è stato prorogato. Non mi sembra che questa proroga sia indispensabile in quanto chi entro il 31 marzo sceglie la contabilità ordinaria può avere già fatto lo stato patrimoniale e non ha, quindi, bisogno di 15 giorni di tempo. Ringrazio che sia un semplice rilievo l'ipotesi della proroga da novanta a centoventi giorni del termine in cui, in questa prima fase, devono essere redatte le scritture contabili (nella contabilità ordinaria).

Prorogando il termine al 31 marzo non si è potuto — come indicato in alcuni emendamenti poi ritirati — limitarsi alla semplice proroga del termine per la opzione, considerando che i contribuenti (compresi nella fascia di reddito 480-780 milioni) al momento del primo versamento devono avere già optato per un sistema. Questo comporterà una flessione del gettito IVA che comunque recupereremo in aprile.

Ringrazio la Commissione e confido nella unanime approvazione del provvedimento in discussione.

VINCENZO VISCO. Sono contrario all'ordine del giorno presentato dal collega Piro. Devo riconoscere che il Governo non ha assolutamente chiarito ai contribuenti le difficili disposizioni del decreto-legge n. 853. Di conseguenza le uniche informazioni che questi hanno avuto sono derivate dall'iniziativa di un giornale e dai commercialisti legati allo stesso giornale. I contribuenti non sanno a chi rivolgersi, gli stessi uffici del Ministero non conoscono la legge, anzi, a domanda rispondono che non devono studiarla finché non è stata approvata, e questo per non so quale problema di prestigio interno. Da questo punto di vista credo che si possa rimproverare il Governo per non aver provveduto a risolvere questa situazione.

Quello che non accetto dell'ordine del giorno è che il Governo debba consultare le categorie. Certo, alcuni contatti con queste sono necessari, ma l'ipotesi di stabilire un principio neo-corporativo nella gestione degli affari della Repubblica non può trovarmi consenziente.

FRANCO PIRO. Noi abbiamo un'amministrazione che ha dovuto attendere per mesi che il Parlamento decidesse; l'amministrazione si muove sempre dopo aver ricevuto i testi, ciò non toglie che vi siano delle obiettive difficoltà.

Tuttavia, non ho alcun problema a tramutare la parola « impegna » dell'ordine del giorno con la parola « invita ».

Con l'ordine del giorno non si intendeva sottoporre la legislazione ai contri-

buenti ma avviare, in Italia, un meccanismo ordinato di informazione. Il Ministero delle finanze dovrebbe contemporaneamente fare gli interessi del fisco e l'avvocato del contribuente e ciò per evitare gli eccessivi guadagni dei commercialisti.

Vorrei che i colleghi — specialmente l'onorevole Visco — considerassero che chi ha proposto quest'ordine del giorno non ha mai mostrato forme di debolezza o di acquiescenza. Questo è solo un tentativo volto ad indirizzare le amministrazioni verso un rapporto con le categorie che sia orientativo del modo di risolvere i problemi esistenti.

VINCENZO VISCO. Ce ne sono fin troppi di rapporti con le categorie!

PRESIDENTE. L'onorevole Piro quindi accetta la modifica della parola « impegna » con la parola « invita ». Insistono i presentatori nella votazione dell'ordine del giorno?

FRANCO PIRO. No, signor Presidente, non insistiamo.

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. È bene che il Parlamento faccia le leggi e l'amministrazione le interpreti, senza contrattazioni.

VARESE ANTONI. Non mi sembra corretto cambiare l'ordine del giorno prima di aver sentito tutti i firmatari. Comunque anch'io accedo alla clausola dell'invito.

Vorrei che fosse chiaro il contenuto dell'ordine del giorno, per evitare che il discorso circa l'interpretazione che deve essere data dei rapporti tra l'amministrazione e le varie organizzazioni di categoria si ampli eccessivamente.

Non posso infatti dimenticare che la tesi sostenuta in passato dal Ministero ha comportato conseguenze negative, nel senso che alcune categorie sono state agevolate dall'interpretazione amministrativa della norma, tanto che poi è stato chiesto al Parlamento di intervenire in via legi-

slativa. Ricordo, ad esempio, il caso dell'IVA sui rossetti.

Nel prendere atto che il ministro accoglie come raccomandazione questo ordine del giorno, ricordo quello presentato dal gruppo comunista in occasione della discussione del « decreto Visentini », con il quale si chiedeva una interpretazione univoca della norma: se dunque la raccomandazione al Governo è in questo senso, non possiamo che essere d'accordo per un rapporto tra amministrazione e cittadini che valga ad assicurare un corretto comportamento dei contribuenti.

MARIO USELLINI. Desidero ringraziare il ministro per la disponibilità dimostrata anche in questa occasione. Della questione si era già parlato in aula e la maggioranza aveva auspicato che il ministro valutasse la congruità dei termini per la presentazione della dichiarazione relativa all'IVA per il 1984. È quindi con soddisfazione che registriamo l'intervento tempestivo del Governo.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
GIORGIO RUFFOLO

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Termini per la presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984 da parte dei contribuenti ammessi al regime forfetario per la liquidazione e il versamento mensile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il mese di gennaio 1985 da parte degli stessi contri-

buenti (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2585):

Presenti e votanti . . . .	29
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Antoni, Auleta, Bellocchio, Bianchi di Lavagna, Borgoglio, Brina, Bruzzani, Colucci, Corsi, Da Mommio, Dardini, Fiori, Merolli, Minervini, Moro, Nucci Mauro, Parigi, Patria, Pierino, Piro, Ravasio, Rosi di Montelera, Ruffolo, Sarti Armando, Serrentino, Umidi Sala, Triva, Usellini, Visco.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto (1973); e delle proposte di legge Tatarella ed altri: Esenzione dell'indennità di buonuscita dalla imposta sul reddito delle persone fisiche (1287); Usellini ed altri: Modifica delle norme concernenti il trattamento tributario della indennità di fine rapporto (1581); Visco ed altri: Nuove disposizioni sul trattamento fiscale dell'indennità di fine rapporto (1845); Triva ed altri: Nuove norme sul trattamento fiscale della indennità di fine rapporto e dei capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione (1867); Ferrari Marte, ed altri: Modifica del sistema fiscale sulle indennità di fine rapporto (1875).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Tatarella ed altri: « Esenzione dell'indennità di buonuscita dalla imposta sul reddito delle persone fisiche »; Usellini ed altri: « Modifica delle

norme concernenti il trattamento tributario della indennità di fine rapporto »; Visco ed altri: « Nuove disposizioni sul trattamento fiscale dell'indennità di fine rapporto »; Triva ed altri: « Nuove norme sul trattamento fiscale dell'indennità di fine rapporto e dei capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione » e Ferrari Marte ed altri: « Modifica del sistema fiscale sulle indennità di fine rapporto ».

Il ministro Visentini, che nel corso della mattinata è impegnato in una riunione del Consiglio di Gabinetto, ha chiesto di intervenire sul disegno di legge n. 1973. Ne ha facoltà.

**BRUNO VISENTINI, Ministro delle finanze.** Ricordo che in sede di Comitato ristretto è stato chiesto al Governo di fornire indicazioni in ordine ai problemi relativi alla tassazione dei capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita. Il Governo, prese in considerazione la numerose proposte delle varie parti politiche che lo invitavano a predisporre un testo tecnicamente soddisfacente, equo ed equilibrato, ha formulato un emendamento tecnico semplice ed agibile. Sul capitale corrisposto vengono detratti tutti i premi, poiché non è possibile distinguere nel tempo fra coloro che hanno ottenuto la deduzione ai fini dell'IRPEF e quelli che non hanno beneficiato della deduzione. Sulla differenza si propone l'applicazione di un'aliquota del 12,50 per cento. Si tratta di una tassazione a titolo di imposta che viene effettuata dalle compagnie di assicurazione con modalità molto semplici.

Il Governo ha proposto di applicare la disposizione ai capitali percepiti dopo la entrata in vigore della legge senza distinzioni basate sulle date di stipula dei contratti, anche in considerazione del carattere piuttosto lieve di questa soluzione.

Sono state fatte da parte dei commissari proposte sia di inasprimento che di attenuazione delle aliquote. Le proposte di attenuazione si riferiscono non tanto alla durata del contratto, quanto del tempo intercorrente tra il contratto e la corresponsione del capitale. Si potreb-

be dire che dopo i dieci anni la base imponibile si riduce del 2 per cento ogni anno. Questo è tecnicamente possibile e valido ed ha una sua giustificazione. Inoltre, se il capitale viene corrisposto in conseguenza della morte dell'assicurato, si può dar luogo ad una riduzione dell'imponibile. Anche questo è possibile, anche se meno giustificato, e produce comunque l'alleggerimento di un terzo della base imponibile. Non comprendo il motivo di questa norma, comunque il Parlamento — e in questo caso la Commissione in sede legislativa — è sovrano.

Vi sono poi delle proposte di inasprimento dell'aliquota dal 12,50 al 18 per cento. Perché non al 15 per cento? Nella molteplicità di aliquote vi è anche un 15 per cento applicato sulle azioni di risparmio; possiamo inventare tutto in questo « vestito di Arlecchino » delle nostre aliquote!

In conclusione ritengo sia opportuno mantenere ferma la proposta governativa. Comunque su questo punto mi rimetto alla Commissione.

Era stato poi chiesto che per i lavoratori dipendenti, la deduzione fino a 2 milioni e mezzo del premio di assicurazione fosse operata dal datore di lavoro. Era stato quindi rilevato che questo dovrebbe avvenire anche per gli interessi dei mutui ipotecari. Io ritengo che ciò sia tecnicamente difficile e che complicherebbe eccessivamente le cose anche per i datori di lavoro.

La deduzione operata dai datori di lavoro si potrebbe ammettere nel caso di ritenute concernenti quelle forme assicurative miste (vita e capitalizzazione) che le imprese fanno a favore dei dipendenti; lo stesso datore di lavoro paga i premi e quindi è possibile tenerne conto in sede di ritenuta alla fonte. Negli altri casi — evidentemente per insufficienze da parte nostra — non siamo riusciti ad ipotizzare un meccanismo adeguato.

Era stato chiesto quale fosse l'entità dei premi pagati in questi ultimi anni per conoscere, in termini quantitativi, il rapporto tra tassazione e base imponibile.

Nel 1983 i premi pagati ammontano a 1.500 miliardi (assicurazioni vita e capitalizzazione); nel 1984 la cifra, approssimata, si aggira sui 1.900 miliardi. Per il 1983 il capitale percepito risulta pari a 516 miliardi, per il 1984 è stimato in circa 650 miliardi. Non deve meravigliare il fatto che i capitali rappresentino una cifra esigua, ovviamente si riferiscono a vecchie assicurazioni con capitali minori.

Un'ultima questione riguarda i termini del diritto a ricorrere di chi ha avuto la liquidazione. Attualmente nella quasi totalità dei casi, questo termine è di 18 mesi. Lo stesso termine è riprodotto nella norma al nostro esame, anche per i dipendenti statali, per i quali l'ENPAS effettua la ritenuta che verserà poi all'esattoria.

L'ipotesi del termine di dieci anni riguarda limitatissimi casi di ritenute dirette in riferimento ad operai occasionali o stagionali nell'ambito delle amministrazioni.

Ritengo quindi non sia possibile prendere in considerazione un emendamento che vorrebbe modificare il termine unicamente perché un'esigua minoranza dispone di dieci anni di tempo per ricorrere. Vorrei inoltre osservare che una simile scelta porterebbe ad un costo valutato approssimativamente in 1.500 miliardi, inoltre darebbe luogo a complicazioni tali da bloccare per tre o quattro anni gli uffici delle imposte dirette, come è già avvenuto per altre materie.

Per concludere vorrei avere qualche notizia sull'*iter* di questo provvedimento; noi lo avevamo presentato come disegno di legge e autorevoli rappresentanti dei gruppi ci avevano detto che sarebbe stato approvato entro quindici giorni. Questo non è avvenuto, anche se per ragioni spiegabili. Rappresentanti di gruppi non certo esigui hanno detto che sarebbe preferibile che il provvedimento andasse in aula e quindi che non fosse approvato dalla Commissione in sede legislativa.

Il Governo, ed io personalmente, vuole far presente che questo provvedimento è molto atteso in quanto è da giugno che



trattiamo questa materia; questo ritardo va a danno dei contribuenti minori. Se una persona ha un compenso annuo di 250 milioni (questo nel privato e nel parapubblico e non certo nell'amministrazione del ministero delle finanze), ed ha quindi diritto ad una liquidazione di 300 milioni, chiederà all'impresa di tenere in sospenso la liquidazione in attesa della legge. È quello che sta avvenendo. Per gli operai, per i quali il Governo ha dimostrato particolare attenzione, le liquidazioni vengono effettuate invece secondo la disciplina vigente, molto più pesante.

La situazione richiede dunque di procedere con la massima sollecitudine e tuttavia, qualora dovessero essere proposti emendamenti impraticabili per l'amministrazione — mi riferisco ad esempio alla retroattività decennale per le liquidazioni — il Governo sarebbe costretto a chiedere la rimessione in Aula del provvedimento, perché è in quella sede che deve essere assunta la piena responsabilità di un provvedimento che il Governo considera non praticabile.

**PRESIDENTE.** Credo di esprimere il parere unanime della Commissione, affermando l'importanza di procedere il più sollecitamente possibile ad una rapida definizione del disegno di legge.

Devo altresì rilevare che l'eventuale rimessione in Aula del provvedimento dipende solo in parte dalla Commissione. È noto infatti che la I Commissione affari costituzionali ha espresso un parere vincolante al quale, per rimanere in sede legislativa, dovremmo attenerci, deliberando in senso contrario rispetto alla posizione del Governo. D'altra parte il parere, altrettanto vincolante, della V Commissione bilancio condiziona in determinati limiti gli oneri e le coperture, limiti assai più stretti di quelli implicati dal parere espresso dalla I Commissione.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta, secondo quanto verrà stabilito dall'Ufficio di presidenza, il quale terrà conto della necessità di procedere rapidamente.

**Seguito della discussione dei disegni di legge: Identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito (847); Attuazione delle direttive CEE n. 79/279, n. 80/390 e n. 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari (1292).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: « Identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito »; « Attuazione delle direttive CEE n. 79/279, n. 80/390 e n. 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari ».

Ricordo che nella seduta del 19 settembre 1984 erano state svolte le relazioni ed era stato nominato un Comitato ristretto per l'elaborazione dei testi.

Ieri, in sede di Comitato ristretto, è emersa la opportunità che oggi i relatori riferissero sui lavori svolti, tenendo conto che il nuovo testo del provvedimento n. 1292 può considerarsi definitivo, mentre per il provvedimento n. 847 si è giunti ad un testo definitivo solo per quanto riguarda la sezione A, che non necessita di ulteriori pareri. Per quanto riguarda la sezione denominata B, invece, devono ancora esprimere il loro parere la I e la V Commissione, per cui i relativi articoli potranno essere votati solo in linea di principio. Per questa parte taluni articoli richiedono altresì una ulteriore messa a punto da parte del Comitato ristretto.

Potremmo quindi, sempre secondo quanto era stato deciso ieri, sospendere la seduta della Commissione dopo gli interventi dei relatori, per permettere al Comitato ristretto di proseguire e finire il proprio lavoro; subito dopo, sperando che quella riunione termini in mattinata, potrebbe nuovamente riunirsi la Commissione in modo tale da giungere in giornata alla definitiva approvazione dei provvedimenti.

**ARMANDO SARTI.** L'accordo da lei correttamente richiamato non teneva conto del fatto che, in concomitanza dei lavori

d'Aula, probabilmente la Commissione sarà sconvocata alle 11,30.

Propongo pertanto che, dopo che i relatori avranno riferito sui lavori del Comitato ristretto, si proceda in sede di Commissione all'approvazione di quegli articoli il cui testo è stato definitivamente elaborato, rinviando ad altra seduta le votazioni che non possiamo fare oggi.

FRANCO PIRO, *Relatore*. La relazione non sarà certo breve. Prevedo una discussione ampia che, a mio avviso, non potrà essere conclusa nel corso della mattinata. È necessario andare avanti, senza però pregiudicare i nostri lavori.

GUSTAVO MINERVINI. Faccio presente che proprio questa mattina devo intervenire nella discussione in Aula su un argomento di competenza di questa Commissione. Propongo pertanto una sospensione dei lavori in concomitanza con quelli dell'Aula.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi trovo d'accordo con la proposta dell'onorevole Sarti. Aggiungo che, ove ciò sia possibile, si debba giungere anche al voto finale. Non soltanto per il provvedimento n. 1292 ma anche per il disegno di legge n. 847.

PAOLO ENRICO MORO. Ricordo che sul disegno di legge n. 1292 proprio ieri sera, in sede di Comitato ristretto, è stato raggiunto un accordo di massima sui punti più discussi e contestati. Io non so quanti colleghi hanno avuto il tempo di esaminare il testo definitivo redatto dopo la seduta di ieri. Stante quindi la complessità della materia, chiedo che vengano svolte le relazioni, procedendo poi ad una riunione del Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Sulla base degli orientamenti emersi, credo sia opportuno che gli onorevoli Piro e Bianchi di Lavagna riferiscano sui lavori del Comitato ristretto rispettivamente per il disegno di legge n. 1292 e n. 847.

FRANCO PIRO, *Relatore*. In sede di Comitato ristretto si è svolta, sui disegni di legge al nostro esame, una discussione articolata. Su alcuni punti però non si è trovata una soluzione definitiva. È pertanto necessario affrontare la materia in questa sede. Il testo del Comitato ristretto è stato modificato rispetto a quello originario, per il quale la relazione è già stata svolta. Esso rappresenta peraltro una coerente evoluzione dell'iniziativa del Governo alla luce degli approfonditi dibattiti svoltisi sulla istituzione della CONSOB, sui suoi problemi e sulla sua indipendenza all'interno del sistema di relazioni fra i vari centri istituzionali di natura operativa e politica.

Il disegno di legge n. 1292, come d'altronde anche il n. 847, è stato modificato in seguito ad approfondimenti e discussioni. Il lavoro della Commissione è stato lungo e proficuo. Dalle indagini conoscitive è scaturita la necessità di autonomia e di indipendenza della CONSOB, che si evince anche chiaramente dalla abolizione del visto di esecutività che il disegno di legge, nella stesura originaria, prevedeva. Autonomia e indipendenza, nei limiti delle norme che ne regolano il funzionamento, le decisioni, l'organizzazione, la gestione delle risorse professionali, lavorative e finanziarie. Superata una iniziale resistenza da parte del Ministero del tesoro, che reclamava le proprie responsabilità dinanzi al Parlamento, in seguito proprio all'indagine conoscitiva, sono state inserite alcune disposizioni che il relatore ritiene coerenti con il disegno di legge in esame.

Su tali questioni il Parlamento ha inteso soffermarsi — esprimo una opinione personale — fors'anche più del dovuto e oltre gli ambiti di sua competenza, ma sempre alla luce di quanto emerso in sede di indagine conoscitiva.

La seconda linea di tendenza è emersa rispetto alla necessità di stabilire un collegamento con l'autorità di governo per consentire il controllo parlamentare sulla professionalità di questo organo autonomo e indipendente (la CONSOB).

Ci siamo mossi lungo la via della iniziale formazione di una magistratura economica indipendente, secondo i criteri che si riscontrano anche in altri ordinamenti. Abbiamo poi riconosciuto la validità e modernità della legislazione concernente la CONSOB con la conseguente scelta di limitare gli interventi di modifica di norme unicamente a quelli necessari per l'adeguamento ai principi ricordati in precedenza.

L'articolato rappresenta, quindi, un momento di sintesi di un importante dibattito parlamentare che — anche per la presenza e l'aiuto offertoci dall'onorevole Minervini, che è intervenuto non solo come autorevole parlamentare, ma anche come giurista — ha portato un notevole contributo alla definizione della legislazione sulla CONSOB, in particolare considerando gli interventi dei colleghi Bianchi di Lavagna, Sarti e Moro, del presidente e degli altri commissari. Siamo, oggi, in grado di dire che i poteri della CONSOB sono specificati, soprattutto in ordine alla disciplina dell'accesso ai mercati borsistici, e che sono state cancellate le forme di controllo estranee rispetto ai provvedimenti della Commissione. Mi riferisco agli articoli 1, 2, 4, 5, 7, 10 e 11 e alle limitate modifiche di carattere tecnico apportate alla legislazione vigente.

L'articolo 1, del nuovo testo del comitato ristretto per il provvedimento n. 1292 sostituisce l'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, con un testo nel quale risultano mutate le disposizioni contenute nelle lettere *b)* ed *f)* di cui al primo comma, ed è abrogato il secondo comma relativo alla esecutività delle delibere di cui alle lettere *b)*, *d)* ed *f)*, da disporsi con decreto del ministro del tesoro.

Il secondo comma dell'articolo 1 abroga conseguentemente, l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138 che disciplina il procedimento di esecutività delle suddette delibere. La modifica delle disposizioni di cui alla lettera *b)* dell'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, si è resa

necessaria al fine di dotare la Commissione nazionale per la società e la borsa di poteri di intervento, a fini informativi, più penetranti, così come dettato dalla direttiva CEE n. 279 del 1979 concernente le condizioni minime per l'ammissione di titoli alla quotazione ufficiale, alle cui previsioni il disegno di legge n. 1292 ha inteso adeguare l'ordinamento interno in tema di società, borsa ed organi di controllo.

È dunque previsto un potere diretto della CONSOB di pubblicazione a propria cura, e a spese dell'emittente, di dati necessari per l'informazione del pubblico. È anche disciplinato il procedimento di reclamo da parte degli amministratori in presenza di asserito grave danno per la emittente, contro delibere adottate dalla CONSOB, prevedendosi che, in tal caso, la efficacia della delibera stessa risulti sospesa e che l'organo di controllo valuti le argomentazioni addotte e possa riformare la deliberazione a condizione che l'interesse del pubblico all'informazione su fatti e circostanze essenziali venga valutato preminente rispetto all'esigenza della emittente. La CONSOB ha, in questo caso, il potere-dovere di confermare la propria decisione senza responsabilità in ordine ad eventuali danni causati all'emittente.

È, infine, previsto che la CONSOB possa rendere noto il mancato adempimento da parte dell'emittente, di qualsiasi obbligo gli derivi dalla ammissione dei propri titoli alla quotazione ufficiale, senza per questo incorrere in violazione di norme, anche di carattere penale, dettate a tutela del segreto d'ufficio e di quello istruttorio, poiché la piena e corretta informazione del pubblico prevale rispetto all'interesse dei singoli.

Il richiamo alla disciplina di cui alla lettera *b)* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 95, effettuata da altre disposizioni normative, è idoneo ad estendere l'applicabilità delle disposizioni qui contenute al di là delle circostanze relative alla quotazione ufficiale dei titoli dell'emittente. In questo modo la norma può essere interpre-

tata alla luce dei fini di controllo di cui è stata stabilita l'estensione.

Vi è stata poi una integrazione con la previsione del potere della CONSOB di deliberare in ordine ai requisiti per l'ammissione dei titoli alla quotazione in borsa ed ai contenuti delle modalità di pubblicazione dei prospetti informativi. Si tratta di un intervento legislativo dettato da valutazioni di ordine sistematico che hanno consigliato l'opportunità di prevedere tale potere della CONSOB nella norma fondamentale relativa alle sue attribuzioni, demandando alle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138 - anche esso peraltro modificato dall'articolo 10 di questo provvedimento - il compito di specificare questi poteri.

L'articolo 2 armonizza l'articolo 2429-bis del codice civile con le previsioni comunitarie, e prevede che i criteri, i modi ed i termini di pubblicazione della relazione semestrale degli amministratori, sull'andamento della gestione delle società con azioni quotate in borsa, siano stabiliti dalla CONSOB con apposito regolamento.

L'articolo 3 si ricollega ad una delle risoluzioni del documento conclusivo della indagine conoscitiva sul funzionamento della CONSOB, svolta dalla nostra Commissione, e dispone che per un periodo di 3 anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento venga restituito ad ogni azionista di società con azioni quotate in borsa, indipendentemente dall'entità del suo possesso azionario, la legittimazione all'impugnativa della delibera assembleare contenente l'approvazione del bilancio, ferma restando in capo alla CONSOB la stessa legittimazione, anche se non limitativa dei diritti dell'azionista.

L'articolo 4 sostituisce il terzo comma dell'articolo 18-ter del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come integrato dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, concernente la regolamentazione del fenomeno della vendita a domicilio di valori mobiliari. L'applicazione

della norma ora modificata aveva suscitato delicatissimi problemi, principalmente dovuti ad una scarsa chiarezza circa la attribuzione della potestà regolamentare e l'indicazione dell'oggetto della regolamentazione, ma anche ad una insufficiente definizione delle attività soggette ad autorizzazione. La modifica tende perciò alla inequivocabile identificazione delle attività soggette ad autorizzazione, differenziandole da quelle per cui tale obbligo non sussiste; vengono poi indicati l'oggetto ed i limiti del regolamento in base al quale dovrà avvenire il rilascio dell'autorizzazione. Viene infine introdotta una sanzione per l'inosservanza delle disposizioni regolamentari, attraverso un richiamo a quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 95.

Restano aperti però alcuni problemi rilevanti, soprattutto se si considera che lo obiettivo del Parlamento non è quello di tollerare situazioni che in passato si sono verificate, né di accettare il monopolio delle banche o, tanto meno, il monoposmio del Ministero del tesoro per quanto riguarda il risparmio. Obiettivo del Parlamento è invece quello di creare concorrenza nel mercato del risparmio e dei mezzi di finanziamento delle imprese. La formulazione dell'articolo 4 elaborata ieri sera in sede di Comitato ristretto introduce meccanismi di maggior speditezza, ad esempio quello del « silenzio-assenso » per le autorizzazioni di nuove emissioni, in modo da non far ricadere sugli operatori o sulla possibile valorizzazione del risparmio l'inefficienza della pubblica amministrazione.

Ci troviamo dunque di fronte ad un testo che è complessivamente accettabile, anche se deve essere discusso in alcuni punti specifici. In proposito desidero far presente che nell'attuale formulazione dell'articolo 4, quando si afferma che la Commissione autorizza « secondo i criteri previsti dal regolamento, con lo stesso provvedimento o successivamente, la sollecitazione del pubblico risparmio in sedi secondarie individuate », sarebbe bene aggiungere la seguente frase: « L'attività svolta presso tale sede è equiparata alla

attività svolta presso la sede legale o amministrativa principale».

L'articolo 5 estende la portata della disciplina di vigilanza prevista agli articoli 3 (lettere *b*) e *c*) e del decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1975, n. 136, relativo alla revisione e certificazione obbligatoria, a tutti quei soggetti il cui controllo, ai fini della tutela del risparmio, è apparso indispensabile; ciò soprattutto perché nell'ambito di una sollecitazione del pubblico risparmio questa disciplina possa rivestire una posizione propulsiva dell'investimento nei confronti del pubblico. Si tratta di soggetti emittenti valori mobiliari verso i quali si possa sollecitare, indipendentemente dall'assenso o persino dalla conoscenza dei risparmiatori il pubblico risparmio, nonché di quelli per cui in relazione al possesso o alla amministrazione di valori mobiliari, il pubblico risparmio sia stato sollecitato ed il loro intervento sia stabilito come onere per l'acquirente, in quanto modalità ineliminabile dell'operazione. A tal fine il Comitato ristretto ha elaborato una formulazione dell'articolo 5 che costituisce una garanzia per i risparmiatori.

L'articolo 6 tende ad eliminare un errore materiale nel quale la legge 26 marzo 1983, n. 77, era incorsa con l'imposizione dell'obbligo a carico dei fondi comuni di investimento, escludendolo in virtù della disposizione oggi abrogata. Va rilevato, in proposito, che l'interpretazione della norma data dagli organi di vigilanza (CONSOB e Banca d'Italia) è conforme a quanto previsto dall'articolo 6.

Il successivo articolo 7 modifica l'articolo 12, quarto comma, della legge numero 77 prima citata, con il quale si prevedeva una disciplina di carattere transitorio per le operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio che fossero state già in corso alla data di entrata in vigore di quella legge. Si tratta di una disciplina che cessa di avere efficacia, diventando applicabile alle suddette operazioni la norma in cui agli articoli 18, 18-bis, 18-ter e 18-*quater* del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge,

con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.

Con l'articolo 8 vengono introdotte una serie di modifiche rilevanti che consentono una migliore e più agevole valorizzazione delle operazioni che si compiono per la capitalizzazione. Contemporaneamente viene affermato il principio relativo ad un interesse generale in ordine alla politica economica, nel caso che oltre un certo limite viene ritenuto necessario un intervento del Ministero del tesoro.

L'articolo 9 affronta, richiamandosi alla risoluzione con la quale si è conclusa l'indagine conoscitiva di questa Commissione sulla CONSOB, il dibattuto tema delle clausole di gradimento, disponendone l'inefficacia per le società per azioni.

L'articolo 10 sostituisce l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, relativo all'ammissione dei titoli alla quotazione di borsa, anche al fine di meglio qualificare le competenze della CONSOB e del ministro del tesoro in ordine alla quotazione in borsa di titoli di varia natura. È inoltre previsto che la CONSOB possa subordinare l'ammissione alle quotazioni di un titolo a condizioni, nel solo interesse degli investitori, così che la domanda possa essere respinta pur sussistendo tutti i requisiti per la quotazione, qualora la apposita commissione ritenga l'ammissione stessa contraria all'interesse del pubblico.

Il nuovo testo dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, dispone infine che la pronuncia della CONSOB in ordine alla domanda di ammissione intervenga entro sei mesi dalla presentazione della stessa. È anche previsto che il decorso del termine senza che alcuna determinazione della CONSOB sia intervenuta equivale ad una pronuncia di reiezione della domanda, contro la quale sono esperibili tutti i normali rimedi giurisdizionali.

L'articolo 11 modifica opportunamente l'articolo 64, secondo comma, del codice di procedura civile. Penso che non necessiti di illustrazione.

L'articolo 12 procede alla stessa operazione in ordine all'articolo 2343 del codi-

ce civile, inserendo un comma fra il primo ed il secondo.

L'articolo 13 abroga l'articolo 2387 del codice civile. Infine l'articolo è un tentativo di interpretazione legislativa. Si specifica in esso che l'articolo 48 della legge 7 agosto 1982, n. 526 si applica ai possessori di titoli, comunque denominati, rappresentanti quote di capitale delle Casse di Risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, che percepiscono utili distribuiti dagli stessi.

Questa Commissione ha svolto un lavoro assai proficuo in condizioni difficili. Lo stesso relatore ha dovuto predisporre una relazione su un testo diverso rispetto a quello precedente. Penso tuttavia che siamo nelle condizioni di approvare il provvedimento in esame che attende da tempo una definizione e che — a mio avviso — è giunto alla dirittura di arrivo.

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA, *Relatore*. Non intendo svolgere nuovamente la relazione che è già stata illustrata nella precedente seduta del 19 settembre 1984, almeno per ciò che si riferisce al disegno di legge n. 847. La scelta operata dalla Commissione in quella circostanza è stata quella di far precedere il contenuto del disegno di legge n. 847 da una serie di norme che, nelle nostre intenzioni, dovrebbe realizzare la riforma della CONSOB. Non esistono quindi questioni aperte rispetto alle norme che costituivano l'originario testo del disegno di legge n. 847. Ci sono stati perfezionamenti e modifiche e si è raggiunta una convergenza piuttosto ampia, mentre sono ancora aperte alcune questioni attinenti alla riforma della Consob. Ricordo in particolare quella riguardante il completamento del circuito di collegamento che deve esistere fra la Consob nella sua autonomia e l'autorità di Governo. Rispetto a tale problema si registrano alcuni passi in avanti. Mi pare però che non sia stato ancora definito nel suo complesso questo circuito. Occorre quindi una ricognizione di tali norme per ottenere un quadro complessivo di questi rapporti, tenendo presente l'obiettivo che

tutti insieme stiamo perseguendo, cioè quello di creare un organismo, la Consob, dotato di autonomia evitando che esso possa essere considerato separato rispetto al complesso delle istituzioni del paese, in particolare rispetto al Parlamento ed al Governo.

Un'altra questione ancora aperta è quella riguardante alcune norme attinenti al personale. Un organismo come la Consob ha necessità di una struttura tutta particolare. L'interesse che la Commissione e il Comitato ristretto stanno dimostrando al problema è il segno dell'importanza che noi attribuiamo a questo settore di intervento.

È stato sollevato un problema relativo ad una sorta di invadenza del Parlamento in sfere tradizionalmente riservate all'autonomia contrattuale delle parti private. Personalmente sono molto rispettoso di questa autonomia. Quando però ci si occupa di un organismo che svolge funzioni delicate, qual è appunto la Consob, l'autonomia delle parti non può non tener conto di questa specificità, anche considerando che attualmente il numero dei dipendenti dell'istituto è inferiore a 50 unità e quindi le organizzazioni sindacali trattano problemi che interessano una platea piuttosto limitata. Il Parlamento si rende conto della delicatezza del proprio intervento ed è attento a non invadere l'autonomia contrattuale, fermo restando il diritto che ha di legiferare, con tutti i suoi poteri, in un settore estremamente delicato.

Sono convinto che stiamo preparando per la CONSOB e i suoi dipendenti un avvenire estremamente positivo; questo conforta quanto mi sono permesso di dire.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 847 ritengo che su alcuni articoli i lavori debbano proseguire in sede di comitato ristretto in modo da pervenire alla definizione di un testo da sottoporre poi alla Commissione plenaria. Non vi sono contrasti insanabili ma su alcuni temi non siamo riusciti a trovare il tempo per un confronto complessivo.

PRESIDENTE. I relatori hanno chiaramente riferito sui lavori del Comitato ristretto e l'onorevole Sarti ha proposto di proseguire i lavori in Commissione fino alle ore 11,30. Comunque, sia sul provvedimento n. 847 sia sul provvedimento n. 1292 esistono alcune divergenze, quindi, mi chiedo se non sia il caso di convocare di nuovo il Comitato ristretto per evitare di pregiudicare il lavoro paziente e proficuo che è già stato svolto.

Conosciamo tutti l'urgenza di questi provvedimenti e mi sembra ci sia l'unanime volontà di giungere rapidamente alla loro approvazione.

ARMANDO SARTI. Faremo le nostre dichiarazioni al momento opportuno ma voglio premettere che il nostro non è un impegno personale ma una scelta politica che viene dal principale partito di opposizione, il quale si fa carico della situazione dell'economia in senso lato e sente necessità di questi provvedimenti, malgrado essi contengano delle norme che dovrebbero essere inserite in un disegno più generale comprendente modifiche del codice civile, dell'attività della Banca d'Italia e delle strutture della CONSOB.

Noi riteniamo che sia opportuno procedere all'approvazione degli articoli già definiti accantonando quelli sui quali non vi è ancora accordo di massima.

PRESIDENTE. Lei, quindi, mantiene la proposta di proseguire i lavori. Se i colleghi sono d'accordo, possiamo procedere all'esame degli articoli.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo non è contrario alla proposta del collega Sarti. Vorrei sottolineare che, per entrambi i provvedimenti, vi è il pieno consenso del Governo, se vi sono problemi questi vengono da altre parti. Per quanto riguarda il disegno di legge n. 847, esso è pronto per essere votato. Il Governo ritiene che, se è vero che bisogna far luce su vicende che sono state oggetto di audizioni, questa Commissione dovrebbe varare con

celerità norme che garantiscano trasparenza, indipendentemente da quanto non è ancora definito. Non capisco perché dei due provvedimenti, entrambi autonomi e urgenti, uno debba essere rinviato solo perché l'altro richiede il parere di altre Commissioni e quindi comporta ritardi oggettivi non addebitabili al Governo.

Onorevole Piro, ognuno deve assumersi la propria responsabilità, perché la situazione nella quale ci troviamo dipende dal fatto che, in sede di Comitato ristretto, non si è giunti da un'intesa di carattere univoco solo nelle norme aggiuntive.

Dunque, a meno che non ci siano interessi contrari che oppongano resistenza, non vedo perché non approvare il provvedimento n. 1292, rinviando l'approvazione del provvedimento 847 che, per motivi obiettivi, non è oggi possibile.

FRANCO PIRO, *Relatore*. Non voglio aprire una polemica, ma sono stato chiamato in causa e ritengo perciò di dover chiarire che la critica rivolta al Governo riguarda i tempi lunghi che sono intercorsi prima che venisse accettata dal Governo l'abrogazione dei visti di esecutività. Il sottosegretario può darmi atto di come io abbia impostato la questione, affermando che esisteva l'esigenza relativa all'ipotesi che il Ministero del tesoro mantenesse una forma di responsabilità nei confronti del Parlamento. Non ho rivolto critiche di altra natura ed ora, poiché il sottosegretario ha dichiarato più volte agli organi di stampa che i ritardi sono addebitabili al Parlamento, voglio ribadire che il lavoro svolto in seno al Comitato ristretto è stato proficuo; un eventuale ritardo può semmai essere dovuto al fatto che abbiamo voluto tenere conto delle risultanze dell'indagine compiuta da questa Commissione.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sta di fatto che il Comitato ristretto non ha ancora il testo del provvedimento n. 847 per le disposizioni aggiuntive.

PAOLO ENRICO MORO. Mi sembra che la procedura suggerita dal presidente e, con qualche variante, dall'onorevole Sarti tenti di non disperdere il lavoro finora svolto, nel senso di giungere all'approvazione dei punti sui quali si registra totale consenso.

Non vorrei tuttavia che, così procedendo, si trovasse un accordo soltanto sui testi originali dei disegni di legge nn. 847 e 1292 e non su quanto il Comitato ristretto ha inteso inserire.

Propongo quindi di sospendere la discussione e permettere al Comitato ristretto di riunirsi. Nella seduta di mercoledì prossimo la Commissione potrebbe giungere alla approvazione dei testi definitivi.

ARMANDO SARTI. Vorrei fare il punto della situazione, ricordando che già è stato raggiunto l'accordo per tredici dei quattordici articoli del disegno di legge n. 1292, per cui solo l'articolo 4 dovrebbe essere accantonato. Circa poi il disegno di legge n. 847, l'accordo è unanime sulla sezione denominata A mentre, per la sezione B, potremmo procedere all'accantonamento degli articoli affinché siano ulteriormente valutati in sede di Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Occorre stabilire se sospendere la seduta della Commissione, affinché si riunisca il Comitato ristretto, ovvero se la discussione debba procedere in questa sede.

VINCENZO BIANCHI di LAVAGNA, *Relatore*. Ritengo che il voto finale sui provvedimenti debba avvenire contestualmente. Non voglio raccogliere gli spunti polemici, ma credo di dover affermare che si tratta di una decisione autonoma del Parlamento e che in proposito la Commissione deve essere irremovibile: se questo è chiaro, le procedure diventano irrilevanti.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1292 nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Preannuncio che esprimerò parere favorevole su tutti gli articoli del disegno di legge in esame.

FRANCO PIRO, *Relatore*. Mi associo al parere del Governo. Esprimo pertanto parere favorevole a tutti gli articoli del nuovo testo del disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Poiché ai primi tre articoli del nuovo testo non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne data lettura:

#### ART. 1.

L'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito dal seguente:

« La Commissione nazionale per le società e la borsa:

a) può prescrivere alle società con azioni quotate in borsa e agli enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, i cui titoli sono quotati in borsa, la redazione di bilanci consolidati di gruppo anche per settori omogenei;

b) può richiedere, sentiti gli amministratori, che da parte di società od enti di cui alla lettera a) siano resi pubblici, nei modi e nei termini da essa stabiliti, dati e notizie necessari per l'informazione del pubblico e, in caso di inottemperanza alla richiesta, può, sentiti gli amministratori, provvedervi direttamente a spese dell'emittente. Ove gli amministratori oppongano, con reclamo motivato, che dalla pubblicazione può derivare grave danno alla società o all'ente, l'efficacia della deliberazione è sospesa. La Commissione, entro 10 giorni, valutate le argomentazioni addotte, può escludere anche parzialmente la pubblicazione dei dati e notizie richiesti, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali. La Commissione può altresì rendere pubblico il fatto che l'emittente



non adempia a qualsiasi obbligo che gli derivi dall'ammissione di propri titoli alla quotazione ufficiale di borsa;

c) può richiedere alle società o enti di cui alla lettera a) la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, ad integrazione di quelli previsti dall'articolo 4, fissando i relativi termini; può eseguire ispezioni presso i soggetti stessi e assumere notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci o revisori e dai direttori generali, al fine di accertare l'esattezza e completezza dei dati e delle notizie comunicati o pubblicati;

d) dispone, sentiti gli amministratori delle società o dell'ente emittente e previo parere delle deputazioni di borsa e dei comitati direttivi degli agenti di cambio competenti, l'ammissione d'ufficio alla quotazione in una o più borse di titoli abitualmente e largamente negoziati emessi da società o enti che abbiano i requisiti prescritti;

e) stabilisce, entro il mese di novembre di ciascun anno, il calendario di borsa per l'anno successivo, unico per tutte le borse valori, nel quale saranno stabiliti i giorni di chiusura, quelli destinati agli adempimenti relativi ad ogni periodo di liquidazione e l'orario delle contrattazioni;

f) determina in via generale o per singole borse i requisiti per l'ammissione alla quotazione di borsa, anche con riguardo alle diverse categorie di titoli e di emittenti; i contenuti e le modalità di pubblicazione del prospetto informativo per l'ammissione alla quotazione stessa; i tipi di contratti ammessi; i sistemi di quotazione; le modalità di accertamento dei prezzi e di formazione del listino; le tariffe di mediazione; gli importi minimi negoziabili in borsa per ciascun titolo quotato;

g) controlla il funzionamento delle singole borse e accerta la regolarità e i modi di finanziamento delle operazioni di intermediazione e negoziazione su titoli quotati in borsa effettuate dai soggetti che operano in borsa o esercitano attività di

intermediazione, avvalendosi a tal fine anche delle facoltà indicate dalla lettera c);

h) esercita le altre competenze relative al funzionamento delle borse finora attribuite al Ministro per il tesoro.

Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali di società o enti che non ottemperano alle richieste, non si uniformano alle prescrizioni della Commissione o comunque ostacolano l'esercizio delle sue funzioni sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni ».

L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, è abrogato.

(È approvato).

#### ART. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 2429-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

« Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate in borsa devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con apposito regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto ».

(È approvato).

#### ART. 3.

Le disposizioni di cui all'articolo 6, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, non si applicano per la durata di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Durante tale periodo la deliberazione dell'assemblea che approva il bilancio

delle società con azioni quotate in borsa, può essere impugnata, per quanto riguarda il contenuto del bilancio e le sue valutazioni, anche dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, nel termine di sei mesi dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 4.

Il 3° comma dell'articolo 18 *ter* del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, modificato dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, è sostituito dal seguente:

« Con decorrenza dall'entrata in vigore di apposito regolamento deliberato dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, le sollecitazioni del pubblico risparmio effettuate mediante attività, anche di carattere promozionale, svolte in luogo diverso da quello adito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento, è soggetta ad autorizzazione della Commissione predetta da rilasciarsi in via generale per ciascuna società richiedente. La Commissione autorizza altresì, secondo criteri previsti dal regolamento, con lo stesso provvedimento o successivamente, la sollecitazione del pubblico risparmio in sedi secondarie individuate. L'autorizzazione non è richiesta per l'attività svolta da aziende e istituti di credito presso le proprie dipendenze. Il regolamento deve in ogni caso disciplinare i requisiti dei soggetti richiedenti l'autorizzazione, l'entità e le forme della garanzia da prestarsi da detti soggetti per i danni che possano essere cagionati a terzi da fatto illecito di coloro che, a qualunque titolo, operano nell'interesse dei soggetti autorizzati, nonché i casi di

sospensione e di revoca della autorizzazione. La violazione delle disposizioni contenute nel regolamento è punita a norma del 5° comma del precedente articolo 18 ».

Il regolamento di cui al precedente comma dovrà essere emanato nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine senza che la Commissione abbia deliberato, il regolamento è adottato, nei successivi trenta giorni, da apposito commissario *ad acta* nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Decorsi inutilmente i termini suddetti e sino alla emanazione del predetto regolamento è vietata ogni sollecitazione del pubblico risparmio effettuata mediante attività, anche di carattere promozionale, svolta in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale della emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma è punita a norma del quinto comma dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.

Comunico che nella seduta di ieri il Comitato ristretto ha proposto il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 4 del nuovo testo:

« il 3° comma dell'articolo 18-*ter* del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, modificato dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, è sostituito dal seguente:

“ Con decorrenza dall'entrata in vigore di apposito regolamento deliberato dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, le sollecitazioni del pubblico risparmio effettuate mediante attività, anche di carattere promozionale, svolte in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'in-

vestimento o del soggetto che procede al collocamento, è soggetta ad autorizzazione della Commissione predetta da rilasciarsi in via generale per ciascuna società richiedente. La Commissione autorizza altresì, secondo criteri previsti dal regolamento, con lo stesso provvedimento o successivamente, la sollecitazione del pubblico risparmio in sedi secondarie individuate. A questi fini l'attività svolta da aziende e istituti di credito presso le proprie dipendenze si considera come svolta presso la sede legale o amministrativa principale. Le istanze si intendono accolte qualora l'autorizzazione non venga negata con provvedimento comunicato ai soggetti interessati entro novanta giorni dalla presentazione delle domande. Ove entro detto termine siano richiesti ulteriori informazioni o elementi integrativi, il termine stesso è interrotto e dalla data di ricezione di tali informazioni o elementi integrativi decorre, per una sola volta, un nuovo termine di trenta giorni.

Il regolamento deve in ogni caso disciplinare i requisiti dei soggetti richiedenti l'autorizzazione, l'entità e le forme della garanzia da prestarsi da detti soggetti per i danni che possano essere cagionati a terzi da fatto illecito di coloro che, a qualunque titolo, operano nell'interesse dei soggetti autorizzati, nonché i casi di sospensione e di revoca della autorizzazione. Esso deve contenere altresì disposizioni intese a consentire al soggetto che già svolge attività di sollecitazione del pubblico risparmio di continuare a svolgere tale attività per un periodo non superiore a novanta giorni, entro il quale gli stessi devono uniformarsi alle prescrizioni del regolamento. La violazione delle disposizioni contenute nel regolamento è punita a norma del quinto comma del precedente articolo 18 ».

Il regolamento di cui al precedente comma dovrà essere emanato nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine senza che la Commissione abbia deliberato, il regolamento è adottato, nei successivi trenta giorni, da appo-

sito commissario *ad acta* nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Decorsi inutilmente i termini suddetti e fino alla emanazione del predetto regolamento è vietata, salvo quanto previsto al comma precedente, ogni sollecitazione del pubblico risparmio effettuata mediante attività, anche di carattere promozionale svolta in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma è punita a norma del quinto comma dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. (4.1).

L'onorevole Borgoglio ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

Il terzo comma dell'articolo 18-ter del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, modificato dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, è sostituito dai seguenti:

« Con decorrenza dall'entrata in vigore di apposito regolamento deliberato dalla Commissione nazionale per le società e la borsa pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* le sollecitazioni al pubblico risparmio effettuate mediante attività, anche di carattere promozionale, svolte in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento, è soggetta ad autorizzazione della Commissione predetta da rilasciarsi in via generale per ciascuna società richiedente nei termini e secondo le modalità stabilite dall'articolo 1, terzo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 77.

Il regolamento dovrà disciplinare, fra l'altro, i requisiti dei soggetti richiedenti l'autorizzazione, l'entità e le forme della garanzia da prestarsi da detti soggetti per i danni ad essi imputabili che possano

essere cagionati dal fatto illecito dei loro commissionari, agenti, dipendenti o procuratori alle persone contattate, ed indicare il termine entro il quale i soggetti che già effettuano sollecitazione al pubblico risparmio in luogo diverso da quello indicato al comma precedente sono tenuti a richiedere l'autorizzazione ai fini del proseguimento della loro attività, nonché i casi di sospensione e di revoca dell'autorizzazione. La violazione delle disposizioni contenute nel regolamento è punita a norma del quinto comma del precedente articolo 18. Il regolamento di cui al secondo comma dovrà essere emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Dalla emanazione del predetto regolamento, ovvero per coloro che già svolgono sollecitazioni al pubblico risparmio mediante attività di vendita a domicilio, in caso di mancata richiesta dell'autorizzazione nel termine indicato dal regolamento o di rigetto della relativa domanda, è vietata ogni sollecitazione al pubblico risparmio effettuata mediante attività, anche di carattere promozionale, svolta in luogo diverso da quello indicato al primo comma in difetto dell'autorizzazione ivi prevista. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma è punita a norma del quinto comma del precedente articolo 18 ».

(4. 2).

Il relatore Franco Piro ha presentato i seguenti subemendamenti all'emendamento 4. 1:

*Al primo comma, dopo le parole: « la sollecitazione al pubblico risparmio in sedi secondarie individuate » inserire le parole: « l'attività svolta presso tali sedi è equiparata all'attività svolta presso la sede legale o amministrativa principale ».*

(0. 4. 1. 1).

*Al primo comma, dopo le parole: « a sti fini » è aggiunta la parola: « anche ».*

(0. 4. 1. 2).

L'onorevole Gustavo Minervini ha presentato i seguenti subemendamenti all'emendamento 4. 1:

*Nel secondo comma, terza proposizione dell'articolo 4, sopprimere le parole: « decorsi inutilmente i termini suddetti e ».*  
(0. 4. 1. 3).

*Nel secondo comma, terza proposizione dell'articolo 4, sopprimere le parole: « salvo quanto previsto al comma precedente ».*

(0. 4. 1. 4).

*L'ultima proposizione del secondo comma dell'articolo 4 diviene comma autonomo. In detta proposizione le parole: « di cui al presente comma » sono sostituite dalle parole: « di cui ai precedenti commi ».*

(0. 4. 1. 5).

Propongo l'accantonamento dell'articolo 4 per una ulteriore messa a punto in sede di Comitato ristretto.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Poiché ai successivi articoli 5, 6 e 7 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne data lettura.

#### ART. 5.

All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« La stessa disciplina si applica:

a) ai soggetti emittenti valori mobiliari per i quali altri solleciti il pubblico risparmio;

b) ai soggetti i quali debbano detenere, possedere o amministrare valori mobiliari per conto e comunque nell'interes-

se degli acquirenti, quando l'acquisto avvenga a seguito di sollecitazione del pubblico risparmio, e l'obbligo a carico degli acquirenti sia posto come modalità dell'operazione ».

(È approvato).

#### ART. 6.

Nel terzo comma dell'articolo 12 della legge 23 marzo 1983, n. 77, sono soppresse le parole: « delle quote di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di cui agli articoli da 1 a 10 della presente legge ».

(È approvato).

#### ART. 7.

Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 12, quarto comma, della legge 23 marzo 1983, n. 77 cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore alla presente legge. Dalla medesima data nei confronti delle operazioni già in corso all'entrata in vigore della legge 23 marzo 1983, n. 77, si applicano gli articoli 18, 18-bis, 18-ter e 18-quater del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo:

#### ART. 8.

Le costituzioni di società per azioni e in accomandita per azioni con capitale superiore a lire dieci miliardi sono soggette all'obbligo di comunicazione alla Banca d'Italia, previsto dal primo comma dell'articolo 11 della legge 23 marzo 1983, n. 77, ai fini indicati da tale disposizione.

La Banca d'Italia esercita i poteri previsti dal quarto comma dell'articolo 11 della citata legge 23 marzo 1983, n. 77.

La stessa disciplina si applica agli aumenti di capitale da eseguire mediante conferimenti in danaro e alle emissioni di obbligazioni delle società stesse che, se pure deliberati o da effettuarsi in più riprese, superino nel complesso la somma di lire dieci miliardi. Sono esclusi gli aumenti di capitale, da eseguire mediante conferimenti parte in natura e parte in danaro, se quest'ultima parte non superi la somma di lire dieci miliardi.

L'assenso, espresso o tacito, della Banca d'Italia è condizione per l'omologazione da parte del tribunale.

Il notaio e gli amministratori che non si attengano alle disposizioni del presente articolo sono puniti con la sanzione prevista dal sesto comma dell'articolo 11 della legge 23 marzo 1983, n. 77.

È abrogata la legge 3 maggio 1955, n. 428, e successive modificazioni.

Comunico che il Comitato ristretto ha elaborato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 8 del nuovo testo con i seguenti articoli:*

#### ART. 8.

« La costituzione di società per azioni e in accomandita per azioni con capitale superiore a dieci miliardi è soggetta, ai soli fini del controllo dei flussi finanziari, all'autorizzazione del Ministro del tesoro sentita la Banca d'Italia.

La stessa disciplina si applica agli aumenti di capitale da eseguire mediante conferimenti in danaro, o in crediti e alle emissioni di obbligazioni delle società stesse che, se pure deliberati o da effettuarsi in più riprese, superino nel complesso la somma di lire 10 miliardi.

Il Ministro del tesoro può stabilire, con proprio decreto motivato, l'ammontare massimo dell'emissione di azioni o di obbligazioni, ovvero negare l'autorizzazione medesima.

L'autorizzazione si intende rilasciata qualora il Ministro del tesoro non emani, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della richiesta, alcuno dei prov-

vedimenti di cui al precedente comma. Il termine è sospeso qualora vengano richiesti all'interessato notizie e dati integrativi e riprende a decorrere dalla data di ricezione degli stessi. La richiesta di notizie e di dati integrativi non può essere reiterata.

L'autorizzazione, espressa o tacita, del Ministro del tesoro è condizione per l'omologazione da parte del tribunale.

Il notaio e gli amministratori, che non si attengono alle disposizioni del presente articolo, sono puniti con l'ammenda da un minimo di dieci milioni ad un massimo della metà del valore totale dell'operazione.

#### ART. 8-bis.

Con propri decreti, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Ministro del tesoro determina le modalità di presentazione delle richieste di rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente articolo 8, gli elementi documentali e informativi a corredo delle stesse ed ogni altra modalità procedurale.

#### ART. 8-ter.

È abrogata la legge 3 maggio 1955, n. 428, e successive modificazioni.

#### ART. 8-quater.

Le disposizioni dei precedenti articoli entrano in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e si applicano alle operazioni per le quali la richiesta sia presentata successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ».

(8. 1).

In sede di coordinamento si dovrà procedere ad unificare questi emendamenti in un unico articolo.

PAOLO ENRICO MORO. Desidero un chiarimento in merito alla cancellazione, nel terzo comma dell'articolo 8, della dizione « in natura ».

GUSTAVO MINERVINI. Esiste un controllo sui flussi finanziari, mentre esso è escluso per i conferimenti in natura.

ARMANDO SARTI. Esprimo l'opinione che ci troviamo di fronte ad un articolo di vasta portata che può interessare migliaia di società. Può verificarsi il caso in cui si abbiano conferimenti per nove miliardi in danaro e cinque in natura, la qualcosa esclude la richiesta di autorizzazione, che è necessaria per conferimenti in danaro pari a dieci miliardi.

GUSTAVO MINERVINI. Sono disponibile ad una soluzione della questione. Si può anche adottare il testo precedente.

PAOLO ENRICO MORO. Preferisco la seconda edizione.

VARESE ANTONI. Chiedo di conoscere che cosa succeda qualora i conferimenti siano in titoli.

PRESIDENTE. Non mi pare che quello in titoli si possa configurare come conferimento in natura.

GUSTAVO MINERVINI. Forse il collega intende riferirsi a titoli non monetari.

PRESIDENTE. I titoli, se hanno natura finanziaria, rientrano nei flussi finanziari.

ARMANDO SARTI. Un processo di unificazione per cui tre società con capitale di cinque miliardi determinano un capitale sociale di quindici miliardi, non ha rilevanza rispetto ai flussi finanziari. Un titolo quotato invece, è monetario.

PAOLO ENRICO MORO. Chiedo di accantonare questo articolo per formularlo in maniera più corretta.

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA, *Relatore*. Ritengo sia opportuno definire la questione in sede di Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Accantoniamo allora l'articolo 8 e proseguiamo con gli altri articoli. Poiché ai successivi 7 articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 8-bis.

Nel primo comma dell'articolo 19 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, le parole « superiore a 10 miliardi » sono sostituite dalle parole « superiore a 20 miliardi ».

(È approvato).

ART. 9.

Sono inefficaci le clausole degli atti costitutivi di società per azioni, le quali subordinano gli effetti del trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi sociali.

(È approvato).

ART. 10.

L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, è sostituito dal seguente:

« *Ammissione dei titoli alla quotazione di borsa.* — La società e gli enti nazionali ed esteri che intendano ottenere la ammissione dei propri titoli alla quotazione di borsa devono produrre alla Commissione nazionale per le società e la borsa formale istanza deliberata dagli organi sociali competenti.

La Commissione delibera in via generale o per singole borse, sentiti in que-

st'ultimo caso la deputazione di borsa e il comitato direttivo degli agenti di cambio, i requisiti per l'ammissione, su domanda e d'ufficio, anche per categorie di titoli o di emittenti, con particolare riguardo al minimo di capitale o di patrimonio netto richiesto, al grado di diffusione dei titoli fra il pubblico ed alla loro redditività. Può inoltre stabilire che, ai fini della ammissione a quotazione, il bilancio almeno dell'ultimo esercizio annuale della società emittente sia certificato a norma dell'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. Per le società e gli enti di diritto estero la Commissione può riconoscere forme equivalenti di revisione o certificazione. L'ammissione di un titolo alla quotazione di borsa può essere subordinata dalla Commissione, nel solo interesse degli investitori, a condizioni particolari che debbono essere comunicate al richiedente.

La Commissione determina in via generale le modalità di presentazione delle domande e le relative forme di pubblicità, i documenti e gli elementi informativi che devono essere forniti dagli enti richiedenti in allegato alla domanda e quelli che devono essere resi pubblici prima dell'inizio delle negoziazioni di borsa, fissando le modalità di trasmissione e quelle della pubblicazione. Un prospetto informativo contenente dati e notizie sulla società o l'ente i cui titoli sono stati ammessi alla quotazione di borsa deve essere pubblicato, a cura del richiedente, prima della data stabilita per l'inizio delle negoziazioni. I contenuti e le modalità di pubblicazione del prospetto informativo sono determinati dalla Commissione in via generale. Per i titoli già quotati presso altra borsa o ammessi alla negoziazione nel mercato ristretto, la Commissione può concedere l'ammissione in base alla semplice domanda o richiedere una documentazione e informazione ridotte.

I regolamenti contenti le disposizioni di cui ai due commi precedenti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La Commissione delibera, con provvedimento motivato, previo parere della deputazione di borsa e del comitato direttivo degli agenti di cambio competenti, accertando la ricorrenza delle condizioni di legge, la sussistenza dei requisiti richiesti e l'osservanza degli adempimenti prescritti ai sensi del terzo comma.

Per l'adozione dei provvedimenti di cui ai precedenti commi la Commissione può avvalersi dei poteri previsti dall'articolo 3, lettera c) *sub* articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216.

La Commissione, sentiti la deputazione di borsa ed il comitato direttivo degli agenti di cambio, dispone la sospensione o la revoca dell'ammissione quando lo richieda l'esigenza di tutela del pubblico risparmio ovvero in caso di prolungata carenza di negoziazione o nel caso di mancata certificazione, a norma dell'articolo 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, dei bilanci di due esercizi annuali successivi della società emittente o in altri casi di particolare gravità. La deputazione di borsa ed il comitato direttivo degli agenti di cambio segnalano tempestivamente alla Commissione il verificarsi di tali circostanze.

La Commissione delibera l'ammissione dei titoli per i quali la legge prevede la quotazione di diritto. Essa delibera altresì, con il regolamento di cui al quarto comma del presente articolo, i requisiti per l'ammissione alla quotazione delle azioni per le quali la legge prevede la quotazione di diritto e delibera inoltre la sospensione e la revoca di tale quotazione.

Le determinazioni della Commissione sulla domanda di ammissione alla quotazione ufficiale devono essere comunicate ai richiedenti entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda, ovvero dallo spirare del termine di offerta al pubblico, se successivo. Trascorso detto termine, la domanda si intende respinta. Eventuali richieste di chiarimenti, dati o informazioni aggiuntive da parte della Commissione non interrompono il suddetto termine.

La Commissione può respingere la domanda di ammissione alla quotazione ufficiale, se ritiene l'ammissione contraria all'interesse del pubblico.

I titoli emessi dalle regioni, dalle province e dai comuni, nonché da loro aziende e consorzi, sono ammessi a quotazione con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Commissione e, per i titoli emessi dalle province e dai comuni, nonché da loro aziende e consorzi, sentito altresì il competente organo regionale di controllo sugli enti locali.

I titoli emessi da Stati esteri o da enti internazionali sono ammessi a quotazione con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, sentita la Commissione. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai titoli da società o enti soggetti alla legislazione di uno Stato membro delle Comunità Europee ovvero da enti soggetti all'ordinamento comunitario.

Il Ministro del tesoro e la Commissione nazionale per le società e la borsa, nell'ambito delle rispettive competenze, prestano alle autorità degli Stati membri delle Comunità europee, competenti all'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale di borsa, la necessaria cooperazione a tal fine comunicando e ricevendo le informazioni richieste. È abrogato l'articolo 13 della legge 20 marzo 1913, n. 272.

(È approvato).

#### ART. 11.

L'articolo 64 comma 2° del codice di procedura civile è così modificato:

«In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con la ammenda fino a lire venti milioni. Si applica l'articolo 35 del codice penale. In



ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti».

(È approvato).

ART. 12.

Nell'articolo 2343 del codice civile, fra il primo e il secondo comma è inserito il seguente:

« All'esperto nominato dal presidente del tribunale si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile ».

(È approvato).

ART. 13.

È abrogato l'articolo 2387 del codice civile.

(È approvato).

ART. 14.

L'articolo 48 della legge 7 agosto 1982, n. 526, si applica ai possessori di titoli, comunque denominati, rappresentanti quote di capitale delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, che percepiscono utili distribuiti dagli stessi.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 847 — sezione A — nel nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto.

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole all'approvazione dei sette articoli di cui si compone la sezione A del provvedimento.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Poiché ai suddetti articoli non sono stati presentati emendamen-

ti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

L'articolo 5, *sub* articolo 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, è sostituito dal seguente:

« Tutti coloro che partecipano in una società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa, nonché le società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto che partecipano in una società le cui azioni non sono quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto o in una società a responsabilità limitata in misura superiore al 10 per cento del capitale di questa, devono darne comunicazione scritta alla società stessa ed alla Commissione nazionale per le società e la borsa entro 30 giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite percentuale. Le successive variazioni della partecipazione devono essere comunicate entro 30 giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stessa o la partecipazione si è ridotta entro il limite percentuale.

Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma precedente, per capitale della società si intende quello sottoscritto. Agli stessi fini la partecipazione di ciascun socio è determinata senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto o per le quali il socio sia privato di tale diritto; si tiene conto anche delle azioni possedute indirettamente per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona, nonché delle azioni possedute a titolo di pegno o di usufrutto. Nel caso di azioni oggetto di contratto di riporto, di esse si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore.

Le comunicazioni vengono redatte in conformità ad apposito modello approvato

con deliberazione della Commissione nazionale per le società e la borsa da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Devono in ogni caso risultare dalle comunicazioni, per ciascuna partecipazione:

1) la data ed il titolo dell'acquisto della partecipazione o dell'aumento o della diminuzione della stessa;

2) il numero e il valore nominale e percentuale delle azioni;

3) il numero delle azioni possedute indirettamente, con l'indicazione delle società controllate o fiduciarie o delle persone interposte, nonché di quelle possedute in pegno o in usufrutto e delle azioni oggetto di contratto di riporto, specificando, in tali casi, a chi spetti il diritto di voto; nelle comunicazioni fatte da società fiduciarie devono essere inoltre indicati gli effettivi proprietari delle azioni o quote.

Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate o spedite per lettera raccomandata.

Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non può essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. La impugnazione può essere proposta anche dalla Commissione entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.

Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Nel caso di partecipazioni reciproche eccedenti da entrambi i lati i limiti percentuali stabiliti nel primo comma, la società che esegue la comunicazione dopo aver ricevuto quella dell'altra società non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti e deve alie-

narle entro dodici mesi da quello in cui ha ricevuto la comunicazione; in caso di mancata alienazione la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione. Se le due società ricevono la comunicazione nello stesso giorno la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano ad entrambe, salvo loro diverso accordo che deve essere immediatamente comunicato alla Commissione.

Per i redditi netti e per le plusvalenze realizzati rispettivamente per effetto di alienazione di azioni o quote effettuate in ottemperanza alle norme del presente articolo e nei termini ivi stabiliti si applicano le disposizioni dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 ».

(È approvato).

#### ART. 2.

Dopo l'articolo 4, sub articolo 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, viene aggiunto il seguente:

#### ART. 4-bis.

Fatti salvi i precedenti articoli 3 e 4, la Commissione nazionale per le società e la borsa può richiedere alle società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto e alle società ed enti di qualsiasi natura, che vi partecipano direttamente o indirettamente l'indicazione nominativa dei soci secondo le risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute, di altri dati a loro disposizione. Può altresì richiedere agli amministratori una dichiarazione sulle società ed enti controllanti ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome azioni o quote di società appartenenti a terzi sono tenute a comunicare alla Commissione, se questa lo richieda, le generalità dei fiducianti.

Le notizie di cui ai commi precedenti possono essere richiesti anche a società ed enti esteri.

La Commissione informa la Banca d'Italia delle richieste che interessano aziende ed istituti di credito.

(È approvato).

#### ART. 3.

Chiunque partecipa in una società esercente attività bancaria in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa, deve darne comunicazione scritta alla società stessa e alla Banca d'Italia entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite. Le successive variazioni di ciascuna partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stabilita o da quello in cui la partecipazione si è ridotta entro la percentuale stessa.

Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma precedente, per capitale della società si intende quello sottoscritto. Agli stessi fini la partecipazione di ciascun socio è determinata senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto o per le quali il socio sia privato di tale diritto; si tiene conto anche delle azioni possedute indirettamente per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona, nonché delle azioni possedute a titolo di pegno o di usufrutto. Nel caso di azioni oggetto di contratto di riporto, di esse si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore.

Le comunicazioni vengono redatte in conformità ad apposito modello approvato con deliberazione della Banca d'Italia da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Devono in ogni caso risultare dalle comunicazioni, per ciascuna partecipazione:

1) la data ed il titolo dell'acquisto della partecipazione o dell'aumento o della diminuzione della stessa;

2) il numero e il valore nominale e percentuale delle azioni;

3) il numero di azioni possedute indirettamente, con l'indicazione delle società controllate o fiduciarie e delle persone interposte, nonché di quelle possedute in pegno o in usufrutto e delle azioni oggetto di contratto di riporto specificando, in tali casi, a chi spetti il diritto di voto; nelle comunicazioni fatte da società fiduciarie devono essere inoltre indicati gli effettivi proprietari delle azioni.

Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate o spedite per lettera raccomandata.

Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non può essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. La impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.

Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della assemblea.

È salva l'applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, in aggiunta alle disposizioni dei commi che precedono del presente articolo.

(È approvato).

#### ART. 4.

Fatto salvo l'articolo 31 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, la Banca di

Italia può richiedere alle società esercenti attività bancaria e alle società ed enti di qualsiasi natura, che vi partecipano direttamente o attraverso società controllate o fiduciarie ovvero attraverso soggetti comunque interposti, l'indicazione nominativa dei soci secondo le risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute, di altri dati a loro disposizione. Può altresì richiedere agli amministratori una dichiarazione sulle società ed enti controllanti ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome azioni o quelle di società appartenenti a terzi sono tenute a comunicare alla Banca d'Italia, se questa lo richieda, le generalità dei fiduciari.

Le notizie di cui ai precedenti commi possono essere richieste anche a società ed enti stranieri.

La Banca d'Italia informa la Commissione nazionale per le società e la borsa delle richieste che interessano società ed enti con titoli quotati in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto.

(È approvato).

#### ART. 5.

Dopo l'articolo 5, *sub* articolo 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, è aggiunto il seguente:

« ART. 5-bis.

L'omissione delle comunicazioni di cui ai precedenti articoli 4-bis e 5 è punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni: la stessa sanzione si applica per le comunicazioni eseguite con ritardo superiore a 30 giorni; per le comunicazioni eseguite con un ritardo non superiore a trenta giorni si applica l'ammenda da lire un milione a lire 20 milioni; per le comunicazioni contenenti indicazioni false, se il fatto non costituisce reato più grave, si applica l'arresto fino a tre anni.

Per la violazione dell'obbligo di alienazione previsto dal penultimo comma del precedente articolo 5, si applicano le pene stabilite nel secondo comma dell'articolo 2630 del codice civile ».

(È approvato).

#### ART. 6.

L'omissione delle comunicazioni di cui ai precedenti articoli 3 e 4 è punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni; la stessa sanzione si applica per le comunicazioni eseguite con ritardo superiore a 30 giorni; per le comunicazioni eseguite con un ritardo non superiore a 30 giorni si applica l'ammenda da lire un milione a lire 20 milioni; per le comunicazioni contenenti indicazioni false, se il fatto non costituisce reato più grave, si applica lo arresto fino a tre anni.

(È approvato).

#### ART. 7.

Per le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della presente legge, le comunicazioni da effettuare in base alle innovazioni introdotte dall'articolo 1 e alle previsioni dell'articolo 4 devono essere eseguite entro tre mesi dalla data medesima.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli articoli del provvedimento n. 847 — sezione B — che recano una provvisoria numerazione autonoma.

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della sezione B del provvedimento n. 847. Propongo invece che siano accantonati, per una ulteriore definizione in sede di Comitato ristretto, gli articoli 6, 6-bis, 7 e 8.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Poiché l'approvazione degli articoli, comporta un parere della I Commissione affari costituzionali, li pongo in votazione in linea di principio, dopo averne dato lettura. Ricordo altresì che per gli articoli 5, 6, 7 ed 8 è necessario anche il parere della V Commissione bilancio.

#### ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 217, è sostituito dai seguenti:

« È istituita con sede in Roma la Commissione nazionale per le società e la borsa. La Commissione ha in Milano una sede secondaria operativa.

La Commissione nazionale per le società e la borsa ha personalità giuridica di diritto pubblico e piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge.

Le deliberazioni della Commissione sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge. Il presidente sovrintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni; non è ammessa delega permanente di funzioni ai commissari.

Per la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, le giurisdizioni amministrative e speciali ed i collegi arbitrali, la Commissione può avvalersi anche dell'Avvocatura dello Stato ».

(È approvato).

#### ART. 2.

Nel secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, sono aggiunte, di seguito, le parole:

« Le disposizioni degli articoli 1, 2, primo comma, 3, 4, 6, 7 e 8 della legge

24 gennaio 1978, n. 14 si applicano nei confronti del presidente e dei membri della Commissione. Le Commissioni parlamentari competenti possono procedere alla audizione delle persone designate quando non vi ostino i rispettivi regolamenti parlamentari.

(È approvato).

#### ART. 3.

Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito dai seguenti:

« Il presidente e i membri della Commissione non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori, ovvero soci a responsabilità illimitata di società commerciali, sindaci, revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né essere imprenditori commerciali.

Per tutta la durata del mandato i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i dipendenti di enti pubblici sono collocati d'ufficio in aspettativa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto ».

(È approvato).

#### ART. 4.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 1, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, sono aggiunti i seguenti commi:

« Nel caso di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, ove intenda pro-

porre lo scioglimento della Commissione dà motivata comunicazione al Parlamento. Lo scioglimento, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è disposto con decreto del Presidente della Repubblica. Con il decreto di scioglimento è nominato un commissario straordinario per l'esercizio dei poteri e delle attribuzioni della Commissione. Sono esclusi dalla nomina il presidente ed i membri della Commissione disciolta. Al commissario straordinario, scelto tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità ed indipendenza, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi e quelle previste dall'articolo 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, in materia di incompatibilità. Entro quarantacinque giorni dallo scioglimento si procede alla nomina del presidente e dei membri della Commissione. Il commissario straordinario resta in carica fino all'insediamento della Commissione.

Il decreto di scioglimento della Commissione e di nomina del commissario straordinario determina il compenso dovuto al commissario medesimo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

(È approvato).

#### ART. 5.

Il quinto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito dal seguente:

« La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dalla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve

comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al successivo comma, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nel Bollettino della Commissione ».

(È approvato).

Do lettura degli articoli successivi che il relatore propone di accantonare per un nuovo esame da parte del Comitato ristretto.

#### ART. 6.

Il sesto comma dell'articolo 1, *sub* articolo 1, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito dai seguenti:

« La Commissione delibera le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, disciplinando in ogni caso i rapporti tra il presidente ed i commissari anche ai fini della relazione in Commissione su singoli affari; quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dal presidente, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

I relativi regolamenti sono sottoposti al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, sentito il Ministro del tesoro, ne verifica la legittimità in relazione alle norme del presente decreto e successive modificazioni e integrazioni e li rende esecutivi, con proprio decreto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento, ove non intenda formulare, entro il termine suddetto, proprie eventuali osservazioni. Queste ultime devono essere effettuate, in uni-

co contesto, sull'insieme del regolamento e sulle singole disposizioni. In ogni caso, trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento, senza che siano state formulate osservazioni, i regolamenti divengono esecutivi.

Le deliberazioni della Commissione concernenti i regolamenti di cui ai precedenti commi sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli ».

#### ART. 6-bis.

L'ottavo e il nono comma dell'articolo 1, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216, sono sostituiti dai seguenti commi:

« Il Presidente della Commissione tiene informato il Ministro del tesoro sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli trasmette le notizie e i dati di volta in volta richiesti. Il Ministro del tesoro quando ne ravvisi l'opportunità, informa tempestivamente il Parlamento sulle notizie ricevute.

Entro il 31 marzo di ciascun anno la Commissione trasmette al Ministro del tesoro una relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 31 maggio successivo il Ministro del tesoro trasmette alla relazione al Parlamento con le proprie eventuali valutazioni ».

#### ART. 7.

Il terzo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, come modificato dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 175, è sostituito dai seguenti:

« Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti dal regolamento di cui al precedente articolo 1, sesto comma, in base ai criteri fissati dal contrat-

to collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative della Commissione. Il regolamento detta altresì norme per l'adeguamento alle modificazioni del trattamento giuridico ed economico che intervengano nel predetto contratto collettivo, in quanto applicabili.

Il regolamento indicato nel precedente comma può prevedere, per il coordinamento degli uffici, la qualifica di " direttore generale ", determinandone le funzioni ».

Il regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale è deliberato dalla Commissione nel termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora a tale data risultino in vigore, nella materia, norme regolamentari emanate in virtù di previgenti disposizioni legislative, la Commissione provvede ai necessari adeguamenti.

Do lettura dell'ultimo articolo:

#### ART. 8.

Il sesto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216 e modificato dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 175, è ulteriormente modificato come segue:

La Commissione, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di 50 unità. Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli.

Per un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione può, in eccedenza al limite stabilito dal sesto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216 e modificato dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 175, e con le stesse modalità,

assumere dipendenti con contratto a tempo determinato in numero non superiore a 25 unità. I relativi contratti non possono in ogni caso eccedere la durata di tre anni a decorrere dalla data suddetta.

Per lo stesso periodo la Commissione può ulteriormente avvalersi di personale delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici e di aziende e istituti di credito. Detto personale, sommato a quello di uguale provenienza già in servizio in forza di provvedimenti nominativi di messa a disposizione adottati prima o dopo l'entrata in vigore della legge 30 aprile 1981, n. 175, non può superare le cento unità.

Il personale di cui al precedente comma è individuato dalla Commissione nazionale per le società e la borsa in base ad apposite selezioni da eseguirsi previa diffusione presso gli appartenenti alle categorie sopra indicate di avviso che specifica i profili professionali richiesti, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed è assegnato alla Commissione stessa, con l'assenso degli interessati, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, con provvedimenti assunti ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 252.

La Commissione assume le deliberazioni occorrenti per l'attuazione delle norme di cui ai due precedenti commi con non meno di quattro voti favorevoli.

L'inquadramento in ruolo del personale di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 30 aprile 1981, n. 175, è effettuato nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale. Ultimate le relative operazioni, è altresì inquadrato in ruolo il personale che, alla stessa data, presta servizio presso la Commissione in forza di provvedimenti nominativi adottati ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 252, e, successivamente, il personale chiamato in servizio ai sensi dei precedenti terzo e quar-

to comma. Al personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge 30 aprile 1981, n. 175 è corrisposta, per il periodo compreso tra tale data e quella del provvedimento che dispone l'inquadramento, una indennità, determinata con il regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale. Tale indennità è pari alla differenza tra il trattamento economico effettivamente percepito nello stesso periodo e quello che sarebbe spettato al personale suddetto in base alle disposizioni previste dal terzo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, come modificato dall'articolo 1 della citata legge 30 aprile 1981, n. 175.

L'inquadramento ha luogo, a domanda dell'interessato, nella posizione determinata da apposita commissione esaminatrice a seguito di esame-colloquio e della valutazione, da effettuarsi in base a criteri oggettivi predeterminati dalla stessa commissione esaminatrice, dei titoli culturali, professionali e di merito con particolare riguardo alla qualità del servizio prestato, della durata del periodo di effettivo servizio presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, delle qualifiche e dei gradi rivestiti, nonché delle anzianità maturate presso le Amministrazioni e gli Enti di provenienza. La commissione esaminatrice, composta da non meno di tre membri, è presieduta dal presidente o da un componente della Commissione nazionale per le società e la borsa. Almeno due dei membri della commissione esaminatrice devono essere scelti tra docenti universitari ovvero tra esperti che non abbiano con la Commissione nazionale per le società e la borsa rapporti di lavoro dipendente. Le materie oggetto dell'esame colloquio sono determinate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa in relazione ai profili professionali corrispondenti alle qualifiche da attribuire contestualmente con l'indicazione delle altre modalità per l'espletamento delle operazioni di inquadramento.

Le deliberazioni di cui al precedente comma sono assunte dalla Commissione



nazionale per le società e la borsa con non meno di quattro voti favorevoli.

Il trattamento economico del personale inquadrato in ruolo cessa di essere a carico delle Amministrazioni e degli Enti di appartenenza a partire dalla data della relativa deliberazione adottata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa. Il personale che non richieda l'inquadramento in ruolo resterà a disposizione della Commissione, salvo diversa determinazione di quest'ultima, fino alla scadenza dei provvedimenti nominativi assunti in applicazione dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 252.

A richiesta degli interessati, le Amministrazioni e gli Enti di appartenenza trasferiscono all'INPS le somme necessarie per la costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'intero periodo di iscrizione alle forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative della predetta assicurazione generale.

Le amministrazioni e gli Enti di cui al precedente comma trasferiscono alla Commissione nazionale per le società e la borsa i capitali necessari per la ricostituzione dei trattamenti di fine lavoro, nonché dei trattamenti previdenziali integrativi o aggiuntivi dell'assicurazione generale obbligatoria, comunque denominati, ai quali ciascun dipendente inquadrato nel ruolo della Commissione aveva diritto.

Ai fini del trattamento di previdenza per il personale proveniente dalle Amministrazioni statali si provvederà da parte dell'ENPAS, al trasferimento alla Commissione delle somme maturate dagli interessati a titolo di buonuscita.

È abrogato il terzo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216 e modificato dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 175.

È altresì abrogato l'ultimo comma dell'articolo 1 della citata legge 30 aprile 1981, n. 175.

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che i predetti articoli sono accantonati per un ulteriore esame da parte del Comitato ristretto.

*(Così rimane stabilito).*

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11,25.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO